

Numero
924

aa

1

Bellinzona
23 febbraio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
Roberta Soldati e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione no. 23.22 del 2 febbraio 2022 Autorizzazione cantonale per psicoterapeute/i ad esercitare a carico dell'AOMS: il tempo stringe

Signore e signori deputati,

l'interrogazione in oggetto solleva il tema dell'autorizzazione ed esercitare a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) degli/le psicoterapeuti/e che, a partire dal 1° luglio 2022, passeranno dal sistema della delega a quello nuovo della prescrizione medica.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va premesso che nel giugno 2020 il Parlamento federale ha adottato il progetto di revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in cui prevede un nuovo modello per autorizzare i nuovi fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale, introducendo una procedura di autorizzazione formale di competenza dei singoli Cantoni. Con tale modifica, e con quella successiva del 23 giugno 2021 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), sono inoltre stati regolati nuovi requisiti di qualità per l'ottenimento di tale autorizzazione. Queste revisioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

Con modifica del 1° dicembre 2021 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (RLCAMal), il Consiglio di Stato ha attribuito la competenza valutativa, decisionale e di vigilanza all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, già responsabile del rilascio dell'autorizzazione di polizia sanitaria ai fornitori di prestazioni (libero esercizio), e dunque in possesso delle specifiche conoscenze settoriali e di parte dei necessari dati da verificare (possesso del libero esercizio e del titolo di perfezionamento).

Dal 15 dicembre 2021 l'Ufficio di sanità ha pubblicato la procedura per formulare istanza di autorizzazione ad esercitare a carico dell'AOMS per le seguenti categorie di fornitori di prestazioni: medici, dentisti, farmacisti, chiropratici, levatrici, fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, dietisti, neuropsicologi, podologi, così come organizzazioni di chiropratica, di levatrici, di fisioterapia, di ergoterapia, di logopedia, di dietetica, di neuropsicologia, di podologia, di cure e aiuto a domicilio e gli istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici.

Per gli psicoterapeuti – nuova categoria di fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal – il legislatore ha deciso di lasciare un lasso di tempo maggiore per l'implementazione delle modifiche, fissandone l'entrata in vigore al 1° luglio 2022.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

1. Quando è prevista la messa a disposizione a favore degli psicoterapeuti dei formulari per poter depositare la richiesta di ottenimento dell'autorizzazione cantonale ai sensi dell'art. 50c lett. a OAMal?

L'Ufficio di sanità ha implementato la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione AOMS anche per gli/le psicoterapeuti/e. Nel corso del mese di febbraio sono stati programmati alcuni incontri – fra cui quelli con l'Associazione ticinese degli psicologi (ATP) e con l'Associazione svizzera degli Psicoterapeuti (ASP) – allo scopo di discutere i contenuti della documentazione prima della pubblicazione, affinché questa sia il più fruibile possibile per gli operatori ed in modo che le associazioni di categoria siano informate sulla procedura, così da poter fornire il necessario supporto ai loro membri. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro la fine del mese di marzo.

2. Quanto tempo è previsto per l'iter teso all'ottenimento dell'autorizzazione cantonale? (per un iter definito "normale" ossia in presenza di un dossier completo dei documenti o al limite per un'eventuale richiesta di approfondimento/chiarimenti)

I tempi di evasione dipendono chiaramente dalla mole di lavoro e dal numero di richieste di autorizzazioni pendenti presso l'Ufficio di sanità. Rilevante è molto spesso anche la completezza delle domande trasmesse. L'Ufficio di sanità ha già esperienza in materia, ed in particolare in relazione alla richiesta da parte degli operatori sanitari del libero esercizio. Spesso la documentazione mancante crea rallentamenti non solo nell'evasione della pratica stessa, ma va anche a generare una mole di lavoro supplementare, che inevitabilmente incide sulle altre istanze complete e dunque sui tempi di evasione in generale. A tale scopo l'Ufficio cerca di collaborare il più possibile con gli Ordini e le Associazioni di categoria affinché possano dare supporto ai loro membri.

3. Come si svolge la procedura tesa all'ottenimento dell'autorizzazione cantonale per esercitare a carico di AOMS?

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione AOMS da parte degli psicoterapeuti è in sostanza la medesima che per gli altri fornitori di prestazioni. È possibile vedere degli esempi sul sito dell'Ufficio di sanità (<https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/panoramica>). L'operatore dovrà trasmettere all'Ufficio di sanità la documentazione completa, che potrà scaricare dal sito, nella sezione "Sportello", in cui si trova un sistema molto intuitivo per accedere ai formulari necessari.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione sono elencate all'art. 50c OAMal. Il requisito principale è il possesso del libero esercizio (autorizzazione ad esercitare rilasciata dall'Ufficio di sanità). Inoltre solamente i fornitori di prestazioni che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono ottenere un proprio numero di concordato (RCC). Chi lavora alle dipendenze di una struttura, pur disponendo del libero esercizio,

non può fatturare individualmente a carico dell'AOMS. Una volta ottenuta l'autorizzazione cantonale gli operatori sanitari potranno rivolgersi a SASIS SA, tramite l'apposito formulario, trasmettendo la documentazione richiesta.

4. Ritenuto che la SASIS SA prevede che per l'evasione di una pratica per l'assegnazione codice RCC saranno necessarie 13-15 settimane, si può prevedere che ad inizio aprile 2022 (in concomitanza dell'apertura delle iscrizioni presso SASIS SA), le domande depositate in Ticino da parte dei quasi 400 psicoterapeuti, saranno integralmente evase così da permettere ai nostri operatori di iniziare a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2022? (il tutto nell'ottica della certezza del paziente di conoscere a carico di chi saranno i costi relativi alle prestazioni ricevute)

L'Ufficio di sanità emette, solo in ambito di autorizzazioni cantonali al libero esercizio, circa 500 decisioni annue. In relazione alla nuova competenza autorizzativa in merito all'esercizio a carico della LAMal è stato calcolato un aumento annuo costante di circa 200 pratiche. Per far fronte a questo nuovo compito, nel Preventivo 2022 è stato richiesto e approvato un aumento di personale pari ad 1 unità.

Ovviamente il settore della psicoterapia comporterà per questo primo anno di cambiamento (passaggio dal modello della delega a quello nuovo della prescrizione medica) un incremento importante ed eccezionale delle pratiche, dato che l'autorizzazione non andrà chiesta solo dai nuovi operatori, come per le altre professioni sanitarie, ma anche da tutti i professionisti già attivi. Non è facilmente quantificabile quante richieste giungeranno effettivamente. Occorre ad ogni modo tenere conto che in Ticino ci sono attualmente 381 psicoterapeuti/e al beneficio del libero esercizio (dato al 31 dicembre 2021), di cui una parte lavora presso una struttura, per cui, come esposto alla risposta 3, non potrà inoltrare una richiesta di autorizzazione AOMS. L'Ufficio di sanità cercherà evidentemente di evadere queste domande nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'esecuzione anche di tutti gli altri compiti prioritari.

Da informazioni ottenute presso SASIS SA i fornitori di prestazioni che hanno ricevuto dai Cantoni l'autorizzazione AOMS potranno comunque iniziare a fatturare a partire dalla data d'inizio attività indicata nello specifico formulario di richiesta presso SASIS SA (gli/le psicoterapeuti/e non prima del 1° luglio 2022) e nell'autorizzazione cantonale, e ciò seppur ancora in attesa dell'attribuzione formale del numero di concordato. Ciò trova conferma nelle indicazioni contenute nel formulario, ove viene richiesto di *“Selezionare la data di inizio del numero RCC sulla base dei seguenti criteri: • Data a partire dalla quale si intende fatturare prestazioni a carico degli assicuratori malattia. • Per tale data devono essere soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione indicate sulla scheda informativa. • A partire da tale data vi deve essere attività lucrativa indipendente (annuncio cassa di compensazione). Si prega di prendere nota che gli assicuratori possono rifiutare le eventuali prestazioni fornite prima di tale data”*.

5. È previsto di collaborare con le associazioni di categoria presenti nel Cantone (Associazione Ticinese degli Psicologi e delle Psicologhe (ATP) e Associazione Svizzera delle Psicoterapeute e degli Psicoterapeuti (ASP)) in modo da poter coordinare l'informazione e i lavori preparatori (in particolare la disamina dei dossier concernenti la pratica clinica supplementare necessaria) per facilitare e

velocizzare l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale per esercitare a carico dell'AOMS?

Come indicato alla risposta 1, l'Ufficio di sanità ha previsto degli incontri con le due associazioni di categoria (ATP e ASP) per confrontarsi in merito alla procedura di autorizzazione AOMS, sia dal punto di vista dei contenuti tecnici, che pratici. La collaborazione con gli Ordini e le Associazioni è già attiva per altri fornitori di prestazioni. A titolo di esempio all'Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT) ed all'Ordine dei Medici dentisti del Canton Ticino (OMDCT) è stata attribuita la competenza di valutare alcuni criteri imposti per l'ottenimento dell'autorizzazione AOMS, rilasciando un preavviso in merito.

6. Nel caso in cui dovessero ancora mancare delle direttive da Berna sulla procedura di concessione delle autorizzazioni cantonali, non si ritiene di dover intervenire al più presto, unitamente ai Direttori cantonali della salute, e tenere informate le associazioni di categoria?

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) si stanno attualmente occupando principalmente dell'implementazione dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, che è entrata in vigore il 1° luglio 2021 e che, dopo un congruo termine transitorio, dovrà diventare effettiva al più tardi il 1° luglio 2025.

Per quanto concerne la procedura di concessione delle autorizzazioni AOMS, salvo l'elaborazione di un formulario per la verifica dei requisiti di qualità di cui all'art. 58g OAMal realizzato di concerto con la CDS, non sono state date indicazioni particolari a livello nazionale. Infatti l'organizzazione del sistema di rilascio di queste autorizzazioni è delegata ai Cantoni, i quali per il tramite di gruppi di lavoro intercantonali ed incontri organizzati dalla CDS, si confrontano su molteplici temi legati a questo nuovo compito. L'Ufficio di sanità mantiene costanti contatti con le Associazioni di tutte le categorie professionali toccate, informandole in caso di novità rilevanti.

7. Negli scorsi giorni Tarifsuisse AG ha inviato una comunicazione agli psicoterapeuti e psicologi dalla quale sembrerebbe che gli assicuratori malattia non intenderebbero più permettere la fatturazione sotto LCA, verosimilmente dal 1° luglio 2022. A questo proposito si ritiene opportuno, nell'ambito delle riunioni dei Direttori cantonali della salute, intervenire per chiedere a Tarifsuisse AG di concedere un periodo transitorio di 6 mesi, ritenuto che verosimilmente il 1° luglio 2022 le pratiche per l'espletamento delle formalità tese all'ottenimento del numero RCC non potranno essere integralmente evase?

Giusta la norma transitoria all'art. 11c dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) l'assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata fino ad un massimo di 6 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021, ovvero dal 1° luglio 2022. Nel testo di commento che ha accompagnato le modifiche, l'UFSP ha motivato la necessità di questo periodo transitorio rilevando che "gli psicologi psicoterapeuti che attualmente esercitano secondo il modello della delega dovranno, tra l'altro, adottare misure giuridiche, amministrative e organizzative, che potrebbero richiedere un certo tempo". La legislazione in materia

RG n. 924 del 23 febbraio 2022

lascia quindi spazio per l'assunzione delle prestazioni di medicina delegata per un periodo dopo il 1° luglio 2022. Nel caso in cui taluni assicuratori malattia decidessero di interrompere la copertura delle prestazioni su delega immediatamente con il 1° luglio 2022, il Dipartimento della sanità e della socialità provvederà a portare questo aspetto tariffale all'attenzione della competente autorità federale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)